

CONVENZIONE PER RECIPROCA ATTIVITA' DI ASSISTENZA SANITARIA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, di seguito denominata AOU, con sede legale in Bologna, Via Albertoni, 15, C.F. 92038610371, nella persona del Direttore Generale drssa Chiara Gibertoni,

E

L'Azienda USL di Bologna, di seguito denominata AUSL, con sede legale in Bologna, Via Castiglione, 29, C.F. 02406911202, nella persona del Commissario Straordinario drssa Chiara Gibertoni,

E

L'Istituto Ortopedico Rizzoli, di seguito denominato IOR - con sede legale in Bologna - Via di Barbiano, 1/10, C.F. 00302030374 - nella persona del Commissario Straordinario dr Mario Cavalli,

di seguito "le Parti"

PREMESSO

- Che la contingente situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha evidenziato l'esigenza stringente di provvedere alla copertura della consistenza organica anche in relazione alle discipline ed alle competenze specifiche richieste dalla particolare tipologia di assistenza da garantire;
- Che sia presso l'AUSL di Bologna sia presso l'AOU sussiste carenza di personale dovuta a una situazione contingente di emergenza sanitaria COVID-19;
- Che con la presente convenzione si intende assicurare reciprocamente e in relazione alle attuali disponibilità, il supporto alle attività di assistenza sanitaria, attraverso il personale dipendente del comparto e della dirigenza, con la finalità di fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso da COVID-19 di cui alla Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Le Parti si rendono disponibili ad assicurare reciprocamente la collaborazione per l'attività di assistenza sanitaria in ogni modo correlate all'emergenza COVID-19, scambiandosi le professionalità, del comparto e della dirigenza, ritenute di volta in volta necessarie.

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO E ASPETTI ECONOMICI

Le Parti mettono reciprocamente a disposizione il proprio personale dipendente, in orario di lavoro, per assicurare le attività di assistenza sanitaria correlate all'emergenza COVID-19; il personale, individuato in base alle rispettive competenze, potrà quindi essere temporaneamente assegnato ad altra Azienda tra quelle sottoscrittrici la presente Convenzione, previa disposizione di servizio della Direzione di afferenza.

Per gli aspetti economici, in ragione dell'emergenza e della condivisa collaborazione e reciprocità nell'impiego del personale, le Parti concordano di soprassedere al rimborso dei costi.

Compatibilmente con le situazioni di emergenza, le Parti si impegnano a dare comunicazione al personale interessato della necessaria temporanea assegnazione con un preavviso di 24 ore.

Ogni diritto fruito presso la propria Azienda/IOR verrà garantito anche nell'Azienda di assegnazione (es. mensa, parcheggio, permessi); gli spostamenti tra le sedi delle diverse Aziende/IOR sono da considerarsi in orario di servizio.

Sono in capo all'Azienda/IOR di temporanea assegnazione gli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro (DPI e Procedure di sicurezza) come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche. In caso di eventuali infortuni sul lavoro l'Azienda/IOR di temporanea assegnazione dovrà tempestivamente comunicare l'evento all'Azienda/IOR di appartenenza per la successiva denuncia all'INAIL.

ART. 3 - ASSICURAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 10 della L. n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), ciascuna Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera erogante la prestazione e alla quale è associata la sede di erogazione è civilmente responsabile verso terzi e garantisce copertura attraverso le modalità previste dal "Programma Regionale per la gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile delle Aziende Sanitarie" di cui alla L.R. n. 13/12 e alla delibera della Giunta Regionale n. 2079/13 e s.m.i., con riserva di rivalsa nei confronti dell'Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera di appartenenza del personale agente.

La copertura della responsabilità per colpa grave è onere del singolo professionista.

ART. 4 - PRIVACY

Con riferimento al DLgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Reg. U.E. n.679/2016 le parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento sono le Direzioni delle Aziende

E' fatto obbligo all'Incaricato del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e di svolgere le operazioni di trattamento secondo l'ambito consentito relativo al profilo professionale di appartenenza, nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato.

ART. 5 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Per quanto attiene gli obblighi di condotta si richiama l'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165" nonché lo schema tipo approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 96/2018 "Codice di comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna" sulla cui base sono redatti ed approvati i rispettivi Codici.

ART. 6 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il FORO di Bologna.

ART. 7 – VALIDITA'

La presente convenzione ha validità dal 23 marzo 2020 al termine dell'emergenza sanitaria COVID-19.

ART. 8 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo il caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/04/86 n.131 – Tariffe – parte seconda. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, Tariffa parte prima - allegata al DPR 642/72, così come disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/3/2002 dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sarà assolta con modalità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il direttore Generale AOU Bologna Chiara Gibertoni

Il Commissario Straordinario AULS Bologna Chiara Gibertoni

